

**Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione
8 settembre 2021, n. 152 (Regolamento recante criteri e modalità per la
concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative
ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge
regionale 22 febbraio 2021, n.3 “Disposizioni per la modernizzazione, la
crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli
Venezia Giulia -SviluppoImpresa”)**

- art. 1 modifiche all'articolo 3 del DPREg 152/2021
- art. 2 inserimento dell'articolo 3 bis al DPREg 152/2021
- art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPREg 152/2021
- art. 4 sostituzione dell'articolo 8 del DPREg 152/2021
- art. 5 modifica dell'articolo 9 del DPREg 152/2021
- art. 6 modifica all'articolo 10 del DPREg 152/2021
- art. 7 modifiche all'articolo 11 del DPREg 152/2021
- art. 8 modifiche all'articolo 16 del DPREg 152/2021
- art. 9 modifiche all'articolo 19 del DPREg 152/2021
- art. 10 norma transitoria
- art. 11 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 152/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: <<ad una distanza>>, sono inserite le seguenti: <<, calcolata su strada,>>

b) dopo le parole: <<dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa>>, sono inserite le seguenti: <<, rilevabile dai siti internet Michelin o Google Maps,>>.

art. 2 inserimento dell'articolo 3 bis al DPRReg 152/2021

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 152/2021 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis
(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.>>

art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 152/2021

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 152/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 1, le parole: <<, internet/WiFi>> sono abrogate;

b) dopo la lettera g) del comma 1 è inserita la seguente:

<<g bis) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).>>

c) al comma 2 le parole: <<i lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli acquisti>>;

d) al comma 4 le parole: <<i lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli acquisti>>;

e) al comma 5, dopo le parole: <<di consumo>>, sono inserite le seguenti: <<, nonché oggettistica, quadri e similari>>.

art. 4 sostituzione dell'articolo 8 del DPRReg 152/2021

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 152/2021 è sostituito dal seguente:

<< Art. 8
(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il Bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

2. La domanda di contributo è trasmessa alla Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato

a titolo di esempio e il modulo di delega, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale): SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi.

3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS) del proprietario dell'unità abitativa ammobbiliata ad uso turistico richiedente.

4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

7. In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2.

9. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:

a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dai preventivi di spesa;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:

1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
2) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 con specifica evidenza della scia presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobbiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

3) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;

c) copia dell'accordo di cui all'articolo 3 comma 2;

d) solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare/socio di un'impresa individuale o in forma societaria, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;

e) in caso di comproprietà, copia della procura nel caso di cui al comma 7;

f) in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato, copia della procura di cui al comma 4.

10. La documentazione di cui al comma 9 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.

11. La relazione di cui al comma 9, lettera a), nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 9 lettere b) e c) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:

1) con firma digitale;

2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.>>

art. 5 modifica all'articolo 9 del DPREg 152/2021

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 152/2021 è abrogato.

art. 6 modifica all'articolo 10 del DPRReg 152/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 152/2021 le parole: << in allegato allo schema di domanda pubblicata con Bando di cui all'articolo 8 comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<istituzionale della Regione nella pagina dedicata dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.>>

art. 7 modifiche all'articolo 11 del DPRReg 152/2021

1. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione. 152/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

< la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui all'articolo 8, comma 2 utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura;>>;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) le parole: << la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul Bando pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>> sono abrogate.

art. 8 modifiche all'articolo 16 del DPRReg 152/2021

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione. 152/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis> copia della documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali "parlanti" che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso);>>;

b) alla lettera b) le parole: << le fatture tramesse al fine della rendicontazione sono conformi>> sono sostituite dalle seguenti:<<la documentazione di spesa trasmessa ai fini della rendicontazione è conforme>>;

c) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

<<c bis> la dichiarazione contenente gli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1;

c ter) copia del contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo stipulato, per un periodo minimo di otto anni, con una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, iscritta all'Elenco di cui all'articolo 4>>.

art. 9 modifiche all'articolo 19 del DPRReg 152/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 152/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: << sottoscrizione del contratto di cui alla lettera c)>> sono inserite le seguenti:<< , o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente>>

b) alla lettera c) dopo le parole:<< per una sola unità immobiliare per stagione>> sono inserite le seguenti: << . Il periodo di otto anni decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente>>

art. 10 norma transitoria

1. Le modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE